Z 2

BANDO

Sopra i Contrabbandieri.

Adì 4. Febbrajo 1717.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. gl' Illuſtriſs. SS. Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina, ſentendo l' A. S. R. che non oſtante le molte Provviſioni fatte in diverſi tempi, e ſpecialmente l'anno 1701. li 21. Aprile 1702. e li 11. Luglio 1715. per impedire li contrabbandi in queſti ſuoi feliciſſimi Stati, non ſolo non ſi ſia conſeguito il bramato intento, ma altresì ſia tant' oltre avanzata la temerità de' Contrabbandieri, che non curando la propria vita, molte, e ben ſpeſſe volte ſi adunano in truppe armati d' armi da fuoco, e d' altre ſorte con diſprezzo troppo arrogante delle Leggi della R. A. S. e violentemente s' introducano in detti ſuoi feliciſſimi Stati, dove non ſolamente ſi fanno lecito contro la diſpoſizione di dette Leggi, introdurvi, vendervi, ed eſitarvi varie ſorte di Mercanzie, e robe proibite, ma inoltre ardiſcono eſtrarre da' medeſimi, e portare in Territorj alieni l' Olio, Beſtiami, e altre Graſce, e Mercanzie, delle quali ne è proibita con tanta premura l' eſtrazione, reſultandone da tuttociò danni graviſſimi sì al ben pubblico, che al privato; Pertanto volendo l' A. S. R. colla paterna ſua provvidenza, e zelo porre rimedio a ſimili, e non tollerabili inconve-

nienti, di certa ſcienza, e colla ſuprema, e libera ſua Poteſtà vuole, e comanda con queſto ſuo Motuproprio;

Che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, tanto ſuddita dell' A. S. che foreſtiera, poſſa da qui avanti armata, o diſarmata, ſola, o accompagnata venire in queſti ſuoi felicisſimi Stati per introdurvi Sale, Tabacco, Acquavite, Carta, Ferro, Chiodi, Carte da giuocare, ed altre Robe, o Mercanzie di Contrabbando, o pure per comprare, ed eſtrarre da' medeſimi Olio in qualſivoglia ſomma, e quantità, Beſtiame Bovino, Vaccino, Pecorino, Caprino, Bufalino, Porcino, e d' ogni altra ſpecie, o altra Mercanzia, e Graſcie proibite a eſtraerſi, tanto ſe ſeguirà tal' eſtrazione, quanto ſe la medeſima non ſeguiſſe ſotto pena della Forca, e della confiſcazione di tutte le Mercanzie, e Beſtie, che aveſſero ſeco, benchè fra le medeſime ve ne foſſero delle non proibite, come pure delle Robe, Beſtiami, e Olio reſpettivamente comprato, oltre la pena della delazione dell' armi, che in ciaſcheduno de' ſuddetti caſi ſi doverà dare a ſimili Traſgreſſori, benchè alcuni di loro, o parte di eſſi aveſſero facoltà di tali Arme sì da fuoco, che bianche di qualſiſia ſorte, per qualunque titolo di contratto, convenzione, reſcritto, o cauſa etiam onerosa, e neſſun Privilegio eccettuato ſotto le pene impoſte dalle Leggi, e Bandi a chi uſa ſimili ſorte d' Armi ſenza facoltà, ed in oltre s' intenda, e ſia decaduto dalla facoltà dell' Armi di modo tale, che oltre le pene ſuddette cada ancora in tutte, e ſingole l' altre pene impoſte contro i Delatori dell' Armi ſenza facoltà dalle Leggi veglianti.

E perchè ſe detti Contrabbandieri non aveſſero chi li deſſe ricetto, ajuto, ed aſſiſtenza sì nell' introdurre, ed eſtrarre, che in comprare, ed eſtrare le Robe, e Mercanzie, come ſopra, proibite da eſtraerſi, ed introdurſi reſpettivamente, li medeſimi non capiterebbero in queſti Stati; Pertanto vuole S. A. R. che ſia proibito, come eſpreſſamente proibiſce a tutti gli Oſti, Tavernieri, ed altri, che danno alloggio, come pure ad ognuna, e qualſivoglia altra perſona di qualſiſia ſtato, grado, o condizione raccettare, o ricevere ſotto qualſivoglia titolo, preteſto, o queſito colore nelle loro Oſterie, Taverne, Caſe, Botteghe, o altri luoghi ſimili Contrabbandieri sì armati, che diſarmati, quali s' introduceſſero in queſti Stati della R. A. S. con Robe di Contrabbando, o pure per eſtrarre, come ſopra, Olio, Beſtiame, Graſcie, ed altre Mercanzie proibite da eſtraerſi,

ſicco-

ſiccome ajutarli, favorirli in qualunque maniera, farli da ſenſale, e mezzano in vendere, o comprare tali Robe, o dalli medeſimi comprare di quelle, che introduceſſero, nè riceverle in dono, o baratto d' altre Mercanzie, o pure queſte in qualſivoglia luogo conſervare, o cuſtodire, e finalmente venderli l' Olio in qualunque quantità, Beſtiami di qualſivoglia ſorte, Graſcie, ed altre Mercanzie, come ſopra, per eſtrarle da queſto feliciſſimo Stato, e Dominio contro gli ordini ſuddetti, quantunque l'eſtrazione effettivamente non ſeguiſſe, ſotto pena alli ſuddetti, e ad ognuno di eſſi, ed in ciaſcheduno de' prenarrati caſi, per la prima volta della Galera perann dieci, e perdita di dette Robe vendute, o comprate, o pure del loro giuſto valore; per la ſeconda volta della Galera a beneplacito, e poſſa eſtenderſi l' arbitrio fino alla Galera a vita, e del doppio del valore delle Robe vendute, o comprate, e per la terza, ed altre volte della Galera a vita preciſamente, e quadruplo del valore delle Robe vendute, o comprate, come ſopra, intendendo ſempre ne' predetti caſi, che per i Cittadini, Donne, e minori d'anni diciotto, in vece della pena di Galera ſia quella delle Stinche per il reſpettivo tempo.

E ad effetto che la Corte poſſa venire più facilmente in cognizione di quelli, che, come ſopra, preſteranno, o averanno preſtato ajuto, favore, o conſiglio alli ſuddetti Contrabbandieri, o li medeſimi averanno ricettato, o da eſſi averanno comprato, e reſpettivamente venduto delle ſuddette Mercanzie, e Robe di Contrabbando, o di eſſe ricevute in dono, o permutate, come ſopra, vuole, ed ordina eſpreſſamente S. A. R. che le Serve, Servitori, Garzoni, o altri con qualunque nome ſi appellino di quelli, che, come ſopra, averanno ricettato, comprato, o venduto reſpettivamente, contrattato per ſe, o per altri, dato ajuto, favore, o conſiglio a' predetti Contrabbandieri tanto nell' eſtrazione, che nell' introduzione, o contrazione ſiano obbligati a denunciarli immediatamente, o al più lungo nel termine di 24. ore alla Corte più vicina del luogo, dove li ſuddetti loro Padroni abiteranno, e non facendolo, caſchino in pena gli Uomini, e maggiori d'anni 18. di anni 5. di Galera, e le donne, e minori d' anni 18. d' altrettanto tempo di Stinche, e per il contrario dando nel predetto termine la ſuddetta notizia, e giuſtificandola con qualche prova, o indizio ad arbitrio di chi doverà giudicare, conſeguiſchino ſcudi 25. da pagarſeli dalla Caſſa di quel Magiſtrato, al quale ſpetta la cognizione di tal Contrabbando,

e sarà tenuto segreto volendo, e se sarà complice a quanto sopra, benchè non fosse al servizio de' suddetti Ricettatori, fautori &c. li sarà condonata la pena, nella quale sarebbe incorso per la complicità, mentre dia indizj, e prove sufficienti da costituire fra rei i complici, che fussero carcerati, e trasmettere l' Inquisizione alli contumaci, e li sarà anco dato il suddetto premio; Ordina ancora, e vuole la R. A S. che tutti li Giusdicenti de' luoghi dove saranno passati, o si saranno fermati simili Contrabbandieri siano obbligati immediatamente, che ne avranno la notizia anco estrajudiciale di far fare diligente perquisizione nelle Case, e Botteghe di quelli, che averanno per sospetti, che abbiano dato ricetto, o contrattato con gli antedetti Contrabbandieri, e trovando in esse, o appresso di loro qualunque cosa di Contrabbando, debbano farli carcerare, e procedere contro di essi con tutto il rigore della Giustizia, e la sola invenzione di dette Robe di Contrabbando ritrovate in Casa, Bottega, o altro luogo senz' altra prova sia bastante per condannare il Capo di Casa, o di Bottega, o altro luogo nelle suddette pene di Galera, o Stinche, come sopra, quando non faccia legittimamente costare da chi abbia comprato, o contratto le dette Robe di Contrabbando trovate in sua Casa, o Bottega, o altro luogo, fuorchè da i Contrabbandieri.

In oltre per estirpare simil sorte di gente tanto pernicioſa, vuole la R. A.S. e comanda ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, all' Osterie, Taverne, Case, Botteghe, o Ville, nelle quali li suddetti Contrabbandieri in qualunque modo capitassero, o a chi li vedesse, o sapesse, che si fossero, come sopra, introdotti in questi suoi Stati con qualche Roba di Contrabbando, o pure per estrarre, o nell' atto istesso d' estrarre dalli medesimi le soprannominate Grasce, Mercanzie, Bestiami, e Olio, debba subito, ed immediatamente darne notizia al più vicino Rettore di Giustizia, o al più prossimo Comandante delle Milizie della R. A. Sua tanto a cavallo, che a piedi, o pure a quel Capo di Sbirri, che sarà più pronto, acciò da questi sia data incontinenti Campana a martello, al tocco della quale tutti i Soldati, e loro Capi, come pure li Bargelli, e loro Famigli siano tenuti, e obbligati accorrervi colle loro armi, ed inseguirli, per ridurli nelle forze della Giustizia, sotto pena a chi trasgrediſſe di denunciarli, o dar Campana a Martello, ed inseguirli, come sopra, per la prima volta di scudi cento, e dell' arbi-

bitrio rigoroſo da eſtenderſi fino alla Galera incluſivè, e per la ſeconda, ed altre volte di ſcudi dugento, e Galera a beneplacito, come ſopra, volendo, che per le ſuddette pene pecuniarie il Padre ſia tenuto per il Figlio, ed il Padrone per il Servitore, Serva, o Garzone; E quando tali Contrabbandieri nell' atto di eſſere inſeguiti reſiſteſſero coll' armi da fuoco poſſino detti Soldati, ed Eſecutori ſparare le loro armi contro de' medeſimi impunemente, benchè ne ſeguiſſe la morte, dichiarando, che per tali reſiſtenze ſi preſterà intera fede al detto giurato de' Famigli, Soldati, o qualunque altra perſona, che averà ſparato, o ucciſo, ſalve le prove, che foſſero dedotte in contrario.

E di più conſiderando, che la rendita del Sale è chiamata Patrimonio del Principe, ed uno de' più antichi dritti, che a quello ſi devono, non meno in ſoſtentamento della tutela, e difeſa de' propri Sudditi, che per ſupplire alle graviſſime ſpeſe del Principato, e reflettendo, che li ſuddetti Contrabbandieri ſi ſono fatti così arditi, che oltre l' introduzione d' altre Mercanzie, e Robe proibite in queſti Stati, introducono ancora frequentiſſimamente il Sale foreſtiero, per la quale introduzione non meno recano danno, e pregiudizio all' Erario di S. A. R. ed alla ſua ſuprema Autorità, che a molti privati, quali ſpeſſe volte forzati da' medeſimi comprano di detto Sale foreſtiero, per lo che ſi ſottopongono a rigoroſiſſime proceſſure, e condanne; però ſi riduce a memoria l' oſſervanza del Bando pubblicato dalli Provveditore, e Maeſtri della Gabella del Sale l' anno 1701. e ſpecialmente il cap. 14. dove diſpone, che gl' introduttori del Sale foreſtiero tanto Sudditi di S. A. R. quanto di qualunque altro Stato, e Dominio, e chiunque ſarà in loro compagnia nell' atto dell' introdurlo, o del diſpenſarlo, o contrattarlo, mentre ſiano armati di alcuna ſorte d' Armi, e non poſſino averſi altrimenti nelle forze della Giuſtizia, ſiano come facinoroſi fraudatori, e uſurpatori delle pubbliche entrate uccíſi impunemente, e l' uccíſore guadagni la valuta di tutto il Sale, che introduceſſero i ſuddetti Contrabbandieri, e le Beſtie, ſopra le quali foſſe caricato il ſuddetto Sale, e tutto il denaro, e robe di qualſivoglia ſorte trovate appreſſo di detti Introduttori, e Contrabbandieri, oltre alla porzione dell' altre loro ſoſtanze, che per la ſuddetta Legge del 1701. viene aſſegnata agl' Inventori, o Notificatori di tali delinquenti, nella quale viene anco aſſegnato oltre il premio di ſcudi 25. per ciaſcheduno de-

degl' Introduttori, che sarà arrestato o vivo, o morto, la facoltà di rimettere un bandito di Forca, o di minor pregiudizio, e l'istessa facoltà di rimettere un bandito di Forca, o di minor pregiudizio accorda, e vuole S. A. R. che sia concessa anche a quello, o quelli, che daranno in potere della Giustizia altri Contrabbandieri, che introducessero, o estraessero respettivamente altre Robe, o Merci proibite ad introdursi, o estraersi, come si è detto di sopra, e se toglierà a' medesimi la Roba di Contrabbando, o Bestie, o di queste ne ammazzerà alcuna, consegnandole poi alla Giustizia, li sarà in contanti dalla Cassa Fiscale, e di quel Magistrato, a cui spetta la cognizione del Contrabbando, pagato il giusto valore delle medesime Robe, e Bestie senz' eccezione, o contradizione alcuna, e similmente se fra loro Contrabbandieri alcuno di essi facesse detto effetto contro la roba, e persona d' altri di loro, liberi se stesso, e conseguisca oltre la suddetta facoltà di rimettere un bandito di Forca, o minor progiudizio, il prezzo delle Robe, e Bestie, che consegnerà, ancorchè fosse complice del medesimo Contrabbando.

Incaricandosi inoltre a tutti li Rettori, e Sindaci, o altri che sono obbligati denunziare i delitti, che occorrono nelle loro Giurisdizioni, denunziare ancora simili trasgressioni, e così tanto quelli che introducessero, o estraessero simili Robe di contrabbando, quanto quelli, che le comprassero, vendessero, o in altro modo vi cooperassero, sotto pena a detti Rettori, Sindaci, ed altri obbligati, come sopra, a fare tali denunzie, di scudi 25. ed altre maggiori arbitrarie, ed anco afflittive, secondo le qualità, e circostanze de' casi per ogni volta, che contravverranno.

Dichiarando inoltre S. A. R. per evitare ogni dubbio, che potesse nascere, essere mente sua, che s' intendino per Contrabbandieri tutti quelli, che introdurranno in questi suoi felicissimi Stati, o estrarranno, o tenteranno d' estrarre da' medesimi anche una sola volta Robe, o Mercanzie proibite ad introdursi, o estraersi, come sopra, in qualunque quantità, e che si presuma essere Robe di contrabbando, ogni qualvolta chi le averà seco, o sopra bestie, non volesse permettere, che fossero riconosciute, o si ponesse in resistenza per impedirne la recognizione, nel che se ne starà al detto giurato degli Esecutori, o altri; E che per giustificare le trasgressioni suddette si possa procedere per inquisizione, e bastino, e siano sufficienti sì nel procedere, che nel condannare tutti gl' indizj, conjet-

njetture, presunzioni, e prove, che s'ammettono ne' delitti at
occulti, e di difficilissima prova, il tutto ad arbitrio di chi de
giudicare.

E ad effetto finalmente d'assicurarsi, che la presente proibiz
tanto necessaria, per trattarsi di delitto atroce, in venire in c
felicissimi Stati con Armi proibite con violenza, contro la G
zia, e con disprezzo della pubblica Autorità, produca il desid
effetto, e che perciò resti sempre mantenuta dalli Ministri di
stizia di S. A. R. in *viridi observantia*, e siano colla dovuta dilig
non amminate, e spedite le cause; si dichiara, e vuole, non os
quello altre volte sia stato, e possa essere stato diversamente or
to, che la cognizione delle medesime s'aspetti, e s'apparten
avvenire a quel Rettore, nella Giurisdizione del quale sarà
messa alcuna delle suddette trasgressioni, o a quel Magistrato di
sta Città, all' incumbenza, ed ufizio del quale s'appartenesse
noscere di quel solo Contrabbando, o alli Spettabili Otto di G
dia, e Balìa di questa Città, salva tra questo, e quelli la prevenz
per risolvere colla solita partecipazione dell' A. S. R. ed in ma
d' incette, o estrazioni d'Olio, o Bestiami, la cognizione s'as
alla Congregazione della Grascia di questa Città di Firenze p
tivamente, quanto a tutti gli altri Tribunali, e Giusdicenti, ec
mile rispetto all' introduzione del Sale, Tabacco, ed Acquav
aspetti la cognizione privativamente *quod omnes* alli Provvedi
e Maestri del Sale di questa Città.

Volendo, e comandando, che la presente Legge, e proibizi
quale s' intende, e vuole, che sia in augumento, e non in dim
zione dell' altre Leggi state fin qui pubblicate sopra simili mat
comprendendo la Città, Contado, e Montagne di Pistoja, sicc
qualunque altro Luogo, del quale per essere egualmente, o p
meno privilegiato, o infeudato bisognasse farne più espressa, ec
dividua menzione; Il tutto non ostante.

Bandito da me Niccolò Palmieri pubblico Banditore c
Palazzo questo di 5. Febbrajo 1717.

Francesco Galeotti Cancell.

IN FIRENZE. 1717. Nella Stamperia di S. A.
Per Gio: Gaetano Tartini, e Santi Franchi. *Con licenza de' S*

00561,958

Digitized by Google